ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 2

Oggetto dell'attività

I consulenti del lavoro svolgono presso le aziende l'attivita' concernente le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denuncie, nonche' l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro. Essi, inoltre, su delega del titolare dell'impresa, possono svolgere per conto dello stesso presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attivita' di cui al primo comma del presente articolo. Ferma restando la responsabilita' personale del consulente, questi puo' avvalersi dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione, presso le aziende e gli uffici ed enti predetti, degli adempimenti puramente esecutivi inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulenza.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 12 ottobre 1964, n. 1081
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-2-oggetto-dell-attivita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it